

Delibera n. 70

del 06/05/2020

**Oggetto: Proposta di modifica dei Requisiti di Docenza di cui all'Allegato A, punto b) del Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, per il corso di laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) della Classe L/SNT1 (Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica)**

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**VISTO** il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286 recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;

**VISTA** la L 240/2010 recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonch' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;

**VISTO** il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06;

**VISTO** l’art. 2, comma 2 del sopracitato D.P.R. 76/2010, il quale dispone che l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) “*sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca*”;

**VISTO** l’art. 3, comma 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. 76/2010 il quale prevede che l’ANVUR stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle strutture delle Università e degli Enti di Ricerca;

**CONSIDERATO** che uno dei compiti di maggior rilevanza dell’ANVUR previsti dalla Legge 240/2010 è quello concernente l’introduzione in Italia di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, di un sistema di valutazione periodica dell’efficienza e dell’efficacia delle attività svolte nelle Università e per il potenziamento dell’autovalutazione;

**VISTO** il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante *“Valorizzazione dell’efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;

**CONSIDERATI** in particolare l’articolo 5, comma 2 e l’articolo 6, commi 1 e 2 del d.lgs 19/2012 sopra citato secondo i quali:

articolo 5, comma 2 *“Per accreditamento iniziale si intende l’autorizzazione all’Università da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio. L’accreditamento iniziale comporta l’accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante definiti dall’ANVUR ai sensi dell’articolo 6, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività”*.

Articolo 6, commi 1 e 2

1. *“L’ANVUR, ....., definisce gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.*

2. *Gli indicatori di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall’Associazione europea per l’assicurazione della qualità del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle università, definite con decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché dell’accertamento della sostenibilità economico-finanziaria.;*

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 7 gennaio 2019, n. 6, relativo alla autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica delle università;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 25/10/2019 n. 989, recante le Linee Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati e, in particolare, quanto previsto dall’allegato 3, punto C “Sedi decentrate” nella parte in cui si prevede che “I

*corsi di studio delle professioni sanitarie sono istituiti presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.*”;

**VISTA** la nota del 24 aprile 2020, n. 10573, con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) chiede una modifica, limitatamente ai prossimi due anni accademici, dei requisiti di docenza di cui all'allegato A, punto b) “Requisiti di Docenza”, del Decreto ministeriale del 7 gennaio 2019, n. 6, esclusivamente per il Corso di Scienze Infermieristiche (Classe L/SNT1), in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso;

**RITENUTO** opportuno provvedere con l'urgenza richiesta dal MUR a procedere con la modifica richiesta anche in relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 che richiede al sistema universitario nazionale di dotarsi di un'organizzazione didattica funzionale alla formazione di infermieri nell'ambito dell'integrazione tra Università e Sistema sanitario a livello nazionale e regionale;

**CONSIDERATO** che la tabella relativa ai requisiti di docenza per i corsi di Scienze Infermieristiche (Classe L/SNT1) di cui all'allegato A, punto b) “Requisiti di Docenza”, del Decreto ministeriale del 7 gennaio 2019, n. 6 prevede le seguenti numerosità di riferimento;

CORSI	N. docenti	Di cui professori a tempo indet. (almeno)
Laurea	5	3
Laurea magistrale	4	2

**RITENUTO** che al fine di formulare una proposta al Ministero circa la riduzione della docenza minima attualmente necessaria per attivare un corso di Scienze Infermieristiche (classe di laurea L/SNT1) sia comunque necessario giungere ad una soluzione di adeguata proporzionalità anche in relazione a eventuali corsi di laurea magistrale di pari ambito tenendo altresì conto che i corsi di studio delle professioni sanitarie sono istituiti presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate;

### **DELIBERA**

1. di proporre in via transitoria per gli aa.aa. 2020/2021 e 2021/2022 la riduzione, relativamente alle Università che nell'a.a. 2019/2020 hanno già attivi dei corsi di laurea in Scienze Infermieristiche,

per i nuovi corsi di studio di Scienze Infermieristiche (classe di laurea L/SNT1), i requisiti di docenza di cui all'Allegato A, punto b) del Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

CORSI	N. docenti	Di cui professori a tempo indet. (almeno)
Laurea	3	1

2. di proporre che, al fine di compensare la riduzione di docenti universitari di riferimento di cui al punto 1, siano possibilmente individuati almeno due medici ospedalieri da indicare come personale medico di riferimento coinvolto per ogni corso di laurea di Scienze infermieristiche;
3. di suggerire al Ministero un allineamento ai requisiti di cui ai punti 1 e 2 anche per gli analoghi corsi della classe di laurea magistrale di riferimento (LM/SNT1);
4. di dare mandato al Dirigente dell'Area di riferimento di comunicare le proposte di cui alla presente delibera al Ministero.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Daniele Livon) \*

IL PRESIDENTE  
(Prof. Antonio Felice Uricchio)\*